

Tassa esenzione dall'obbligo militare	Motivazioni concernenti la decisione di tassazione	
--	---	---

Assoggettamento ed esenzione dalla tassa

1. **È sottoposto alla tassa** colui che, nell'anno di assoggettamento:
 - a. per più di sei mesi non è incorporato in una formazione dell'esercito né è soggetto all'obbligo di prestare servizio civile;
 - b. non presta il servizio militare o il servizio civile cui è tenuto come obbligato al servizio.
2. **Non è sottoposto alla tassa** chiunque, nell'anno di assoggettamento, ha effettivamente assolto il suo servizio, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio.
3. **È esentato dalla tassa** chiunque, nell'anno di assoggettamento:
 - a. consegue, per notevole menomazione fisica, mentale o psichica, un reddito **imponibile** che, dopo deduzione supplementare di prestazioni d'assicurazione **nonché** delle spese di sostentamento cagionate dall'invalidità, non supera di oltre il 100 per cento il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione per debiti;
 - b. è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni;
 - c. è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime – secondo la pratica, anche i sordi rientrano in questa categoria;
 - d. è, per un danno cagionato alla sua salute dal servizio militare o dal servizio civile, dichiarato inabile al servizio o è dispensato dallo stesso;
 - e. quale membro dell'Assemblea federale, dovendo essere presente alle sessioni della stessa, non ha potuto prestare il servizio militare o il servizio civile cui era tenuto, appartiene al personale militare oppure è esentato dal servizio personale in conformità alla legislazione sul servizio militare o a quella sul servizio civile;
 - f. ha assolto tutto il servizio prescritto dalla legislazione concernente il servizio militare o quello civile. Tale esenzione non è valevole per gli anni di servizio attivo.
4. **È esentato dalla tassa lo Svizzero all'estero** che nell'anno di assoggettamento è domiciliato almeno sei mesi all'estero, sempre che:
 - a. all'inizio dell'anno di assoggettamento sia domiciliato all'estero da più di tre anni senza interruzione;
 - b. durante l'anno di assoggettamento debba prestare servizio militare o servizio civile nello Stato straniero in cui è domiciliato o pagare un tributo corrispondente alla tassa d'esenzione dall'obbligo militare;
 - c. durante l'anno di assoggettamento, in qualità di cittadino dello Stato straniero in cui ha il suo domicilio, sia a disposizione dell'esercito o del servizio civile di questo Stato, dopo aver prestato i servizi regolamentari.

Se la persona soggetta all'obbligo militare era già stata domiciliata all'estero anteriormente, questi soggiorni all'estero sono computati nel periodo di tre anni, sempre che i soggiorni siano durati ogni volta almeno 12 mesi civili consecutivi – per i nuovi cittadini o i cittadini con doppia nazionalità, vengono conteggiati solo soggiorni all'estero come cittadino svizzero.

Non sono esentati gli Svizzeri soggetti all'obbligo militare che pur essendo domiciliati all'estero sono tenuti a notificarsi secondo le disposizioni del servizio militare o civile e che devono adempiervi i loro obblighi di servizio (ad es. i frontalieri).
5. **L'assoggettamento alla tassa comincia al più presto all'inizio dell'anno in cui l'assoggettato agli obblighi militari ha compiuto 19 anni. L'assoggettamento termina al più tardi alla fine dell'anno in cui compie 37 anni.**

Aliquota della tassa d'esenzione, basi di tassazione, determinazione del reddito soggetto alla tassa

6. **Aliquota della tassa**
La tassa ammonta al 3% del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a **CHF 400.-**.
L'obbligato al servizio militare che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato più della metà dei giorni di servizio computabili deve la metà della tassa.
L'obbligato al servizio civile che nel corso dell'anno di assoggettamento ha prestato meno di 26, ma almeno 14 giorni computabili di servizio, deve la metà della tassa.
Per gli invalidi che non sono esentati dalla tassa secondo il paragrafo 3 lettera a, la tassa è dimezzata.
7. **Basi di tassazione**
 - a. **Imposta federale diretta (IFD)**
Se, per l'anno di assoggettamento, l'assoggettato deve pagare l'imposta federale diretta sul reddito totale, la tassa d'esenzione è stabilita secondo le basi determinanti di tale imposta;
 - b. **Dichiarazione speciale**
Qualora non possa essere calcolata giusta la lettera a, la tassa è stabilita in base a una dichiarazione speciale.
8. **Determinazione del reddito soggetto alla tassa**
Per determinare il reddito soggetto alla tassa degli assoggettati **che vengono tassati giusta i principi dell'imposta federale diretta** (n. 7 lett. a), si deve:
 - a. **aggiungere al reddito imponibile:**
 - i redditi che l'assoggettato ha conseguito all'estero;
 - liquidazioni e prestazioni in capitale a favore dell'assoggettato.
 - b. **dedurre dal reddito imponibile:**
 - il reddito netto da attività lucrativa conseguito dalla moglie/dal partner registrato e il reddito netto dei figli dell'assoggettato;
 - le prestazioni imponibili che l'assoggettato riceve dall'assicurazione militare, dall'assicurazione per l'invalidità, dall'Istituto nazionale svizzero d'assicurazione contro gli infortuni o da un altro istituto d'assicurazione infortuni, malattie o invalidità di diritto pubblico o privato;
 - c. **redditi della sostanza della moglie/del partner registrato:**
Se l'imposta federale diretta costituisce la base per il calcolo della tassa è possibile che vi siano compresi eventuali redditi della sostanza della moglie/del partner registrato, che non si sono potuti escludere. L'assoggettato ha comunque la possibilità di chiedere la deduzione di tali redditi presentando, entro 30 giorni dalla notifica della tassazione definitiva, i giustificativi (libretti di risparmio, estratti bancari ecc.) del relativo anno di assoggettamento.

Riduzione, restituzione e rimborso della tassa

9. **La tassa è ridotta**
del **10%** per 50-99 giorni di servizio militare (75-149 giorni di servizio civile), del **20%** per 100-149 giorni di servizio militare (150-224 giorni di servizio civile), ecc.
Con 500 giorni di servizio militare risp. 750 giorni di servizio civile vi è esenzione totale.
Per le persone tenute a prestare servizio nelle protezione civile, la tassa calcolata secondo il numero 9 è ridotta, dal totale intermedio, del 4% per ogni giorno di servizio prestato nella protezione civile.
10. **Restituzione delle tasse pagate per errore**
L'assoggettato può chiedere la restituzione di una tassa non dovuta o dovuta solo in parte, che egli ha pagato per errore.
Gli importi restituiti più di trenta giorni dopo il loro versamento fruttano un interesse dalla data di versamento; si applica il tasso applicabile per l'imposta federale diretta.
La domanda di restituzione dev'essere presentata all'Ufficio esazione e condoni, entro cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è stato eseguito il versamento. Il diritto alla restituzione si estingue dieci anni dopo la fine dell'anno del versamento.
11. **Rimborso della tassa**
La tassa pagata è rimborsata a chi ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio militare o civile.
La tassa è rimborsata:
 - a. Su domanda dell'obbligato al servizio; o
 - b. D'ufficio, se l'autorità competente viene a conoscenza della prestazione del totale obbligatorio dei giorni di servizio.

La domanda di rimborso può essere presentata all'autorità competente del Cantone che ha riscosso l'ultima tassa. Alla domanda deve essere allegato l'attestato della prestazione del totale obbligatorio dei giorni di servizio.

Il diritto al rimborso e l'obbligo di rimborsare si prescrivono alla fine del quinto anno dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o civile. Sono escluse le tasse che alla fine del quinto anno dal proscioglimento non sono ancora state stabilite; in questo caso, il diritto al rimborso e l'obbligo di rimborsare si prescrivono cinque anni dopo che tutte le tasse sono state stabilite.

Nessun interesse è corrisposto per le somme rimborsate.

Informazioni sulla tassa

Ispettorato fiscale
Servizio della tassa militare
Viale S. Francini 15
6501 Bellinzona

Tel 091 814 39 08 Fax 091 814 39 09
E mail dfe-utm@ti.ch
www.ti.ch/fisco

Informazioni sui pagamenti

Ufficio esazione e condoni
Viale S. Francini 6
6501 Bellinzona

Tel 091 814 40 21 Fax 091 814 44 76
E mail dfe-dc.uec@ti.ch
www.ti.ch/fisco